



febbraio 2025

# taxnews

*Informazioni sulle novità  
normative, di prassi e  
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette  
| finanza agevolata

### ► Imposte dirette

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024 - Determinazione del saggio degli interessi legali
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.12.2024 - Rateizzazione somme iscritte a ruolo
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.12.2024 - Fiscalità differita esercizio transitorio *Global minimum tax*
- Risposta ad interpello n. 251/2024 - *Merger leveraged buy out* a cui partecipa il medesimo soggetto che controlla la target - Variazione del controllo della target rispetto alla situazione preesistente - Non abusività dell'operazione
- Risposta ad interpello n. 260/2024 - Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 - Comunicazione preventiva senza remissione in *bonis*
- Risoluzione n. 63/2024 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito d'imposta per gli investimenti 5.0
- Risoluzione n. 64/2024 - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 167, comma 4-ter del TUIR - *Controlled foreign companies (CFC)*
- Circolare n. 1/E del 20.01.2025 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in caso di nuove assunzioni
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22 del 2.1.2025 - Omessa presentazione del modello CNM - Riporto delle perdite
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1757 del 15.01.2025 - Crediti inesistenti
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1274 del 19.01.2025 - *Favor rei*
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 1312 del 20.01.2025 - Progettazione e realizzazione di impianti - Criteri di territorialità e detrazione dell'imposta estera
- Decreto della Corte di Cassazione n. 1630 del 23.01.2025 - Sospensione di 85 giorni della prescrizione per l'emergenza pandemica

### ► IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 257/2024 - L'assunzione diretta di garanzia sui rimborsi IVA non opera quando la controllante è soggetto non comunitario
- Risposta ad interpello n. 266/2024 - TP *adjustment* - Rilevanza ai fini IVA
- Principio di diritto n. 1/2025 - Modalità operative per la comunicazione della fusione per incorporazione della casa madre con un'altra società estera
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 539 dell'8.1.2025 - Pagamento delle imposte, sanzioni e interessi mediante compensazione

### ► Finanza agevolata

- Incentivi in apertura a febbraio:
  1. Fondo Transizione Industriale
  2. Mini Contratti di Sviluppo
  3. Fondo Nuove Competenze
- Dichiarazione sostitutiva per accedere al credito d'imposta investimenti pubblicitari 2024





## Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.12.2024 - Determinazione del saggio degli interessi legali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024 il Decreto che riduce dal 2,5% al 2%, in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c.. Di tale modifica si dovrà tener conto anche in sede di determinazione degli interessi da ravvedimento operoso.

---

## Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.12.2024 - Rateizzazione somme iscritte a ruolo

Dal 1° gennaio 2025 e fino alla fine del 2026, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo fino a 120.000 euro potranno accedere a piani di rateizzazione fino a 84 rate mensili dichiarando di trovarsi in una temporanea difficoltà economica. Questo è quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024. Tale Decreto definisce anche i criteri per attestare la difficoltà economico-finanziaria e le modalità di documentazione necessarie per ottenere condizioni di pagamento più vantaggiose.

La nuova disciplina sulla rateizzazione dei debiti, introdotta con il D. Lgs. n. 110/2024 nell'ambito della riforma della riscossione, ha aggiornato le condizioni di accesso ai piani di dilazione e aumentato il numero massimo di rate disponibili. I contribuenti potranno fare richiesta in base all'importo del debito e alla loro situazione economica che potrà essere auto dichiarata o documentata. In particolare, le rate massime concesse aumenteranno nel tempo:

- fino a 96 rate per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
- fino a 108 rate per quelle presentate dal 2029 in poi.

Se il contribuente documenta la propria difficoltà economica, potrà accedere a un piano di rateizzazione ancora più vantaggioso:

- da 85 a 120 rate per le richieste inviate nel 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate per quelle tra il 2027 e il 2028;
- da 109 a 120 rate per le domande presentate dal 2029 in poi.

Per i debiti superiori a 120.000 euro, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà concedere un piano fino a un massimo di 120 rate, indipendentemente dalla data di richiesta, a patto che il contribuente presenti la documentazione necessaria a dimostrare la difficoltà finanziaria.

La verifica della situazione economica avverrà sulla base di indicatori specifici previsti dal Decreto, come l'ISEE per le persone fisiche, l'indice Alfa per le aziende e l'indice Beta per i condomini. Le pubbliche amministrazioni, invece, dovranno allegare alla richiesta una dichiarazione del legale rappresentante che confermi la mancanza di liquidità sufficiente per saldare il debito in un'unica soluzione.

Inoltre, il Decreto ha stabilito che, in caso di calamità naturali o eventi che abbiano reso inagibile l'abitazione o la sede dell'impresa, la difficoltà economica sarà automaticamente riconosciuta, a condizione che venga presentata una certificazione ufficiale dell'inagibilità dell'immobile.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili i modelli per presentare la richiesta di rateizzazione, oltre a un simulatore che consente di calcolare il numero massimo di rate ottenibili in base alla propria situazione finanziaria.

---

## Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.12.2024 - Fiscalità differita esercizio transitorio *Global minimum tax*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 il Decreto ministeriale del 27.12.2024 che disciplina il trattamento della fiscalità differita nel bilancio delle imprese all'inizio della fase di transizione per l'adozione della *Global Minimum Tax* (Gmt).



Si tratta del quinto Decreto attuativo del D. Lgs n. 209/2023, con cui vengono introdotte ulteriori disposizioni per garantire il pieno allineamento della normativa italiana alle interpretazioni sviluppate dall'*Inclusive Framework* dell'Ocse/G20 in materia di *Base Erosion and Profit Shifting* (Beps). Il Decreto recepisce, inoltre, i chiarimenti contenuti nel Commentario Ocse all'articolo 9.1 delle *Model Rules*, pubblicato il 14.03.2022 ed aggiornato successivamente con le Guide Amministrative del Quadro Inclusivo sul Beps, rilasciate il 2.02.2023 e il 17.06.2024.

Il Decreto prevede specifiche regole transitorie per determinare correttamente l'aliquota di imposizione effettiva (Etr), in linea con le disposizioni contenute negli articoli 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 delle *Model Rules*, che regolano il trattamento fiscale nella fase di transizione.

In particolare, l'articolo 9.1.1, che corrisponde all'articolo 54, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 209/2023, introduce una semplificazione significativa: tutte le imposte differite, comprese le attività fiscali differite (Dta) e le passività fiscali differite (Dtl), rilevate prima del periodo transitorio mantengono il valore già registrato in bilancio e non devono essere ricalcolate sulla base delle nuove regole. Questo approccio si applica non solo alle differenze temporanee - che nascono dalla divergenza tra il risultato contabile e quello fiscale e si annullano nel tempo - ma anche alle perdite fiscali e ai crediti d'imposta registrati in passato.

Gli articoli 9.1.2 e 9.1.3 (articolo 54, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 209/2023) introducono delle misure di salvaguardia per garantire l'integrità della normativa sulla Gmt. In particolare, l'articolo 9.1.2 limita l'applicazione dell'articolo 9.1.1, stabilendo che le Dta generate dopo il 30 novembre 2021, se collegate a perdite fiscali derivanti da differenze permanenti tra il reddito contabile e quello imponibile, non siano considerate rilevanti. Questo meccanismo serve ad evitare che, in previsione dell'entrata in vigore delle nuove regole, vengano artificialmente create imposte differite attive che non sarebbero altrimenti riconosciute. Un esempio di questa casistica si verifica quando un'impresa registra una perdita fiscale su un elemento non considerato ai fini della determinazione del reddito imponibile, come nel caso di ammortamenti dedotti in misura superiore al costo dell'immobilizzazione. L'assenza di tale limitazione potrebbe portare, nell'esercizio in cui le imposte anticipate vengono contabilizzate nel conto economico, a un incremento ingiustificato delle imposte rettifiche, con un impatto distorsivo sul calcolo dell'Etr.

Infine, l'articolo 9.1.3 disciplina i trasferimenti infragruppo di beni (ad esclusione dei beni merce) a partire dal 30.11.2021. Secondo questa disposizione, il valore contabile del bene trasferito deve rimanere quello registrato dalla società cedente, evitando così di creare un disallineamento contabile e fiscale.

Inoltre, viene stabilito che, nel caso in cui il valore fiscale dell'attività immobilizzata aumenti senza variazioni nel valore contabile, le Dta derivanti da questa circostanza non possano essere incluse nel calcolo dell'Etr nel periodo transitorio e negli esercizi successivi.

In sintesi, la fiscalità differita nasce dalle differenze di competenza tra il trattamento contabile e quello fiscale, con l'obiettivo di distribuire gli effetti fiscali degli eventi aziendali nello stesso esercizio in cui vengono registrati in bilancio. Nel contesto della *Global Minimum Tax*, l'utilizzo della fiscalità differita consente di attenuare eventuali distorsioni nel calcolo dell'aliquota effettiva di imposizione (Etr), evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni. Il Decreto, quindi, introduce una serie di regole mirate a garantire una corretta applicazione del regime fiscale durante il periodo di transizione.



## Risposta ad interpello n. 251/2024 - Merger leveraged buy out a cui partecipa il medesimo soggetto che controlla la target - Variazione del controllo della target rispetto alla situazione preesistente - Non abusività dell'operazione

Con la risposta all'interpello n. 251 del 9.12.2024, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato un'operazione di *Merger Leveraged Buy Out* (MLBO), in cui partecipa lo stesso soggetto che controlla la società target, concludendo che l'operazione non presenta profili di abuso del diritto. Secondo l'Agenzia, infatti, la fusione in esame è idonea a perseguire finalità economiche rilevanti, in assenza di specifici elementi di artificiosità.

L'articolo 2501-bis del c.c. ha riconosciuto la legittimità delle fusioni realizzate attraverso l'indebitamento finanziario, ossia operazioni in cui l'acquisizione di una società viene finanziata mediante il ricorso al debito e con l'utilizzo delle risorse della società target.

La circolare n. 6/E del 30.03.2016 ha chiarito che l'MLBO ha una finalità economica chiara: l'acquisizione del controllo di un'impresa mediante un veicolo societario. La fusione, in questo contesto, consente il trasferimento delle risorse finanziarie dalla società target alla società veicolo per far fronte agli oneri dell'indebitamento contratto per l'acquisto della partecipazione.

La stessa circolare ha precisato che le contestazioni basate sul divieto di abuso del diritto (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 10-bis della Legge n. 212/2000), legate alla deduzione degli oneri finanziari per effetto del *debt push down*, devono essere riconsiderate dagli Uffici e, in assenza di elementi di artificiosità, eventualmente abbandonate.

Un elemento critico ai fini della valutazione anti-abuso è la variazione del controllo della target a seguito dell'operazione (*change of control*). Se il soggetto che acquisisce il controllo è lo stesso che lo deteneva già prima dell'operazione, l'MLBO potrebbe risultare artificioso, in quanto privo di una reale modifica dell'assetto proprietario e potenzialmente volto solo ad ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Nel caso esaminato dall'interpello n. 251/2024, l'Agenzia ha verificato l'assenza di tali profili di criticità, confermando che l'operazione è lecita e risponde a finalità economiche concrete.

L'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 251/2024 conferma che il *Merger Leveraged Buy Out* è legittimo quando presenta una chiara giustificazione economica e non è finalizzato esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali indebiti. Il *change of control* rappresenta un elemento chiave per distinguere operazioni lecite da possibili abusi.

---

## Risposta ad interpello n. 260/2024 - Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 - Comunicazione preventiva senza remissione in bonis

Con la risposta ad interpello n. 260/2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle comunicazioni *ex ante* ed *ex post* da trasmettere al GSE ai fini della fruizione dei crediti d'imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, Legge n. 178/2020.

In particolare, nella fattispecie oggetto dell'interpello, la società istante afferma di non aver, per mera dimenticanza, presentato al MIMIT - per il tramite del GSE - la comunicazione preventiva richiesta dalla normativa e propone all'ufficio di poter inviare, avvalendosi dell'istituto della remissione in *bonis* di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012 la sola comunicazione di completamento.

Dopo aver sintetizzato il quadro normativo di riferimento: i) per gli investimenti realizzati dal 1.01.2024 al 29.03.2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti; ii) per investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (i.e. 30.03.2024) il contribuente è tenuto:

- alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito;
- alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la normativa in commento non dispone che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a "pena di decadenza", con l'effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito - che sorge con la realizzazione degli investimenti - ma solo la sua concreta "fruizione" in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Di conseguenza, l'Agenzia non ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo; dovrà, invece, presentare la comunicazione preventiva - senza necessità di ricorrere all'istituto della remissione in *bonis* di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 16/2012 - e successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.

---

### Risoluzione n. 63/2024 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito d'imposta per gli investimenti 5.0

L'art. 38 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, disciplina il credito d'imposta per gli investimenti relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Il citato art. 38, comma 13, stabilisce che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro la data del 31.12.2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, del D.M. del 24.07.2024, il GSE trasmette all'Agenzie delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.

La risoluzione n. 63/2024 ha istituito il codice tributo "7072", denominato "Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Art. 38, del D. L. n. 19/2024", che, in sede di compilazione del modello F24, va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento.

Ai sensi del citato comma 13 dell'art. 38, l'Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

---

### Risoluzione n. 64/2024 - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 167, comma 4-ter del TUIR - *Controlled foreign companies* (CFC)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 64/2024, i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 167 del TUIR, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 209/2023. Infatti, quest'ultimo ha inserito il comma 4-ter nell'art. 167 del TUIR, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate c.d. «CFC».

In particolare, la nuova disposizione ha previsto la possibilità di ovviare al calcolo della tassazione effettiva della società estera controllata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio (calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi) in relazione a tutte le controllate che presentino *passive income* superiori ad un terzo dei proventi ed alla condizione che i bilanci siano oggetto di revisione o certificazione.



Pertanto, per consentire il versamento tramite F24 della suddetta imposta sostitutiva, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- «4077» - «Imposta sostitutiva dell'IRPEF con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR»;
- «4078» - «Imposta sostitutiva dell'IRPEF con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del TUIR»;
- «4079» - «Imposta sostitutiva dell'IRPEF con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Saldo - art. 167, comma 4-ter, del TUIR»;
- «4080» - «Imposta sostitutiva dell'IRES con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR»;
- «4081» - «Imposta sostitutiva dell'IRES con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del TUIR»;
- «4082» - «Imposta sostitutiva dell'IRES con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Saldo - art. 167, comma 4-ter, del TUIR».

---

## Circolare n. 1/E del 20.01.2025 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in caso di nuove assunzioni

Con la circolare 1/E del 20.01.2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla maxi deduzione del costo di lavoro per incremento occupazionale.

L'agevolazione in commento è stata introdotta, dapprima con la sola applicazione nel periodo d'imposta 2024, dal D. Lgs. n. 216/2023, demandando, tuttavia, l'esplicazione dei profili applicativi ad un Decreto attuativo sopraggiunto il successivo 25.06.2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3.07.2024, n. 154.

L'art. 1, commi 399 e 400, della Legge di Bilancio 2025, interviene nuovamente sulla maxi deduzione, prorogandone l'applicazione anche ai tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (i.e. 2025, 2026 e 2027 per i soggetti «solari»).

Il beneficio riguarda i titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e prevedendo che questi svolgano attività effettiva, antecedentemente all'inizio del periodo d'imposta agevolato, da almeno un anno.

Il beneficio in esame consiste in un incremento del costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile.

La maggiorazione è calcolata come il minore tra il costo effettivo dei nuovi assunti (voce B9 del conto economico, art. 2425 c.c.) e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto all'anno precedente.

Particolarmente articolati, tuttavia, risultano i profili applicativi del beneficio in caso di dinamiche infragruppo rilevanti. Al fine di evitare fenomeni distorsivi, l'incremento occupazionale, infatti, deve essere calcolato al netto delle riduzioni di personale avvenute in società controllate, collegate o riconducibili, anche indirettamente, allo stesso soggetto.

La circolare chiarisce il concetto di "gruppo interno" e le modalità di calcolo degli incrementi occupazionali nelle società a controllo congiunto o collegate, che devono essere proporzionati alle rispettive quote di controllo e partecipazione.



## Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22 del 2.1.2025 - Omessa presentazione del modello CNM - Riporto delle perdite

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22 del 2.01.2025, si è pronunciata sul tema della mancata presentazione del modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale) da parte della società consolidante. In particolare, se tale omissione possa influire sul diritto di riportare le perdite fiscali nel regime del consolidato nazionale.

Nel caso specifico, una società ha ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che contestava la possibilità di riportare le perdite fiscali maturate in un precedente esercizio.

L'Amministrazione finanziaria sosteneva che, a causa dell'omessa presentazione del modello CNM, la società consolidante non potesse usufruire del diritto al riporto a nuovo delle perdite. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, la mancata presentazione del modello avrebbe comportato la decadenza da questo diritto, con conseguente impossibilità di utilizzare le perdite per ridurre l'imponibile delle annualità successive.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, confermato poi dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto che l'omessa presentazione del modello CNM non fosse sufficientemente grave da compromettere il diritto al riporto delle perdite, essendo questa una violazione formale. A seguito di tale esito favorevole, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di ricorrere in Cassazione, cercando di ribaltare la decisione delle istanze inferiori.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sostenendo che l'omissione del modello CNM costituisce una violazione meramente formale che non ha ripercussioni dirette sul diritto sostanziale del contribuente di riportare a nuovo le perdite fiscali. Secondo i giudici, infatti, il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) non prevede che la mancata presentazione del modello CNM comporti automaticamente la perdita del diritto al riporto delle perdite.

Inoltre, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le infrazioni formali, ovvero quelle che riguardano la mancata o erronea presentazione di determinati documenti, non possono compromettere i diritti sostanziali del contribuente, a meno che non siano espressamente previste dalla legge come causa di decadenza. In questo caso, la sola mancanza del modello CNM non ha inciso sul diritto della società di usufruire delle perdite fiscali.

---

## Sentenza della Corte di Cassazione n. 1757 del 15.01.2025 - Crediti inesistenti

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, sezione penale, si è espressa in merito alla nozione di credito di imposta inesistente. In particolare, la contestazione ha ad oggetto la compensazione di crediti maturati in applicazione del c.d. «bonus Renzi» elargito ai dipendenti di alcune società cooperative.

Ad avviso degli amministratori delle società cooperative - che in prima battuta evidenziavano che non ci fosse prova nella loro partecipazione diretta nella violazione di indebita compensazione - si trattava, tutt'al più di compensazione di crediti non spettanti.

Entrambe le sentenze di merito avevano respinto la tesi dei contribuenti dando risalto al fatto che le cooperative erano «scatole vuote» prive di scritture contabili e di una sede, risultando domiciliate presso uno studio professionale privo della casetta per la ricezione della posta.

La Cassazione ha respinto il ricorso in considerazione del fatto che parte dei crediti compensati non trovava riscontro in contabilità e pertanto la loro non veridicità non era rilevabile attraverso i controlli automatizzati o formali condotti utilizzando i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria.

Ad avviso della Cassazione ricorrono, quindi, entrambi i requisiti contemplati dall'art. 13, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997, nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal D. Lgs. n. 87/2024, secondo cui si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La Corte ribadisce che «*per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di frodolenzza*».



Ad avviso dei giudici, la qualificazione in termini di inesistenza dei crediti opposti in compensazione non trova neppure ostacolo nella definizione di crediti inesistenti introdotta dal D. Lgs. n. 87/2024 all'art. 1, comma 1, lett. g-*quater* del D. Lgs. n. 74/2000, in quanto la norma ancora la nozione di credito inesistente all'insussistenza dei presupposti costitutivi.

### Sentenza della Corte di Cassazione n. 1274 del 19.01.2025 - *Favor rei*

Con la sentenza n. 1274 del 19 gennaio 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento alla disposizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 87/2024 che ha reso inoperante il principio «*favor rei*» statuito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997. In particolare, a fronte della riforma delle sanzioni amministrative tributarie disciplinata dal D. Lgs. n. 87/2024 - ove sono previste in vari casi sanzioni più favorevoli rispetto al passato - l'art. 5 del citato Decreto prevede che le disposizioni richiamate si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, rendendo di fatto inoperante il «*favor rei*».

Richiamando precedenti pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 68/2021 e n. 63/2019), a parere della Corte di Cassazione non si può applicare la norma che contiene una sanzione più grave rispetto a quella successiva che contiene una sanzione meno grave, salvo che vi siano ragioni che tutelino interessi di rango costituzionale che legittimano la deroga al principio del *favor rei*.

Nel caso in esame la deroga al «*favor rei*» è stata ritenuta legittima in base ad esigenze di gettito erariale.

### Sentenza della Corte di Cassazione n. 1312 del 20.01.2025 - Progettazione e realizzazione di impianti - Criteri di territorialità e detrazione dell'imposta estera

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1312/2025, ha affrontato nuovamente il tema della tassazione dei compensi percepiti per la progettazione e realizzazione di impianti ed ha ribadito che, salvo quanto diversamente previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, tali compensi sono imponibili nello Stato estero solo se vi è una stabile organizzazione. In assenza di tale struttura, le ritenute subite all'estero non possono essere detratte in base all'art. 165 del TUIR.

Il caso in questione riguarda una società italiana che nel 2010 aveva fornito servizi a un'impresa rumena, subendo una ritenuta del 10% su un compenso lordo di 5 milioni di euro. Nei due precedenti gradi di giudizio, la società non aveva ottenuto ragione, poiché l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'erronea detrazione di 500.000 euro dall'IRES a titolo di credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

La questione centrale era la qualificazione fiscale dei compensi: la società li considerava royalties per la concessione in uso del proprio know-how, mentre l'Agenzia li aveva inquadrati come ordinari redditi d'impresa. Questa differenza interpretativa influenzava la determinazione della soggettività fiscale. Se fossero stati considerati royalties, la Convenzione Italia-Romania del 1977 (ancora in vigore nel 2010) riconosceva alla Romania il diritto di applicare una ritenuta che poteva poi essere scomputata dall'imposta italiana. Se, invece, rientravano tra i redditi d'impresa, in mancanza di una stabile organizzazione in Romania, la tassazione spettava esclusivamente all'Italia, senza possibilità di detrarre la ritenuta subita.

La Cassazione ha confermato questa impostazione, già sostenuta nei due precedenti gradi di giudizio e coerente con alcune pronunce di prassi su casi analoghi, come la Risoluzione n. 277/2008 e la Risposta ad interpello n. 23/2019.

Un aspetto particolare della sentenza riguarda le sanzioni. In appello era stato riconosciuto che l'incertezza normativa sulla Convenzione Italia-Romania giustificava la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e qualificando l'errore della società come un errore di fatto, non come un caso di ignoranza incolpevole del diritto. Secondo la Corte, non vi erano elementi che configurassero un'obiettiva incertezza normativa, come difficoltà nell'interpretazione delle norme di riferimento, mancanza o contraddittorietà delle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, assenza di precedenti giurisprudenziali o contrasti tra le sentenze, divergenze tra la prassi amministrativa e la giurisprudenza, o tra diverse posizioni dottrinali.



Un altro punto rilevante riguarda l'accoglimento di un motivo del ricorso incidentale presentato dalla società, che contestava la mancata deducibilità della ritenuta subita in Romania, pari a 500.000 euro, dal reddito d'impresa. Questo aspetto è stato ritenuto meritevole di approfondimento perché la richiesta, avanzata in via subordinata, non era stata esaminata nei precedenti gradi di giudizio, mentre avrebbe dovuto essere oggetto di una valutazione specifica.

---

### **Decreto della Corte di Cassazione n. 1630 del 23.01.2025 - Sospensione di 85 giorni della prescrizione per l'emergenza pandemica**

Con Decreto n. 1630 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e Lecce, essendo la questione ormai risolta dalla pronuncia della Cassazione n. 960 del 15.01.2025.

Con tale pronuncia i giudici hanno statuito che la normativa in questione (art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020 che ha sospeso dall'8.3.2020 al 31.5.2020 i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori) deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

Di conseguenza, i termini di decadenza in scadenza a fine anno o infrannuali, subiscono uno spostamento in avanti di 85 giorni per effetto della sospensione.

---



## Risposta ad interpello n. 257/2024 - L'assunzione diretta di garanzia sui rimborsi IVA non opera quando la controllante è soggetto non comunitario

Con la risposta ad interpello n. 257 del 16 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplificazione dell'assunzione diretta di garanzia sui rimborsi IVA non opera quando la controllante è soggetto non comunitario.

Il quesito riguarda un gruppo multinazionale composto dall'istante Alfa, società di diritto italiano, controllata da una subholding lussemburghese Beta, a sua volta controllata da una società statunitense Gamma. La società Alfa è un soggetto fisiologicamente a credito IVA in quanto dichiara di effettuare un volume rilevante di esportazioni e cessioni intra UE (operazioni non imponibili ai fini IVA). Pertanto, al fine di adempiere agli obblighi di garanzia previsti nell'ambito dei rimborsi IVA, si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 38-bis, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, di assunzione diretta di detta obbligazione a favore dell'Erario da parte della subholding lussemburghese (Beta).

Il gruppo multinazionale intende effettuare una riorganizzazione aziendale attraverso la quale la società Italiana Alfa sarà direttamente controllata dalla statunitense Gamma e chiede se quest'ultima potrà prestare garanzia per i futuri rimborsi IVA. Nello specifico Gamma è una società quotata alla borsa di New York (NYSE), che redige il bilancio consolidato in USA - secondo norme analoghe a quelle del D.L. n. 127/1991 - ed ha un patrimonio netto superiore a 5 miliardi di dollari.

La risposta dell'Agenzia a tale quesito è negativa, nel senso che non accoglie la tesi del contribuente e stabilisce che la semplificazione dell'assunzione diretta non opera quando la controllante è soggetto non comunitario.

I motivi a supporto di tale conclusione possono così essere riassunti:

- il soggetto controllante (che può assumere l'obbligo di assunzione diretta) deve essere il soggetto posto al vertice del gruppo e non può essere una qualunque società intermedia nella catena di controllo;
- tale soggetto controllante deve essere un soggetto comunitario o nazionale che presenta il bilancio consolidato;
- per bilancio consolidato non può intendersi un qualunque bilancio di gruppo ma ci si riferisce esclusivamente al bilancio di cui all'art. 25 e ss., D. Lgs. n. 127/1991;
- nel caso di specie Alfa sarà direttamente controllata dal soggetto statunitense Gamma e quest'ultimo non presenta un bilancio consolidato di cui all'art. 25 e ss., D. Lgs. n. 127/1991.

Di conseguenza, nell'impossibilità di assunzione diretta con lettera di *patronage* rilasciata dalla controllante, le garanzie devono essere prestate tramite cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, quali forme di garanzia considerate adeguate a tutelare l'interesse erariale.

---

## Risposta ad interpello n. 266/2024 - TP adjustment - Rilevanza ai fini IVA

Nel caso oggetto di interpello la società Alfa ha sede legale in uno Stato UE, non è stabilita ma è registrata ai fini IVA in Italia. L'istante effettua in Italia acquisti intracomunitari assimilati e importazioni di beni destinati ad una successiva lavorazione. Alfa cede i prodotti finiti alla consociata americana Beta USA, effettuando delle cessioni all'esportazione. Quest'ultima cura la distribuzione dei prodotti finiti nel mercato statunitense e offre supporto alla vendita.

Nella fattispecie in commento è esaminato il trattamento da riservare ai fini IVA agli aggiustamenti di prezzo corrisposti in ragione della «TP policy» definita dal gruppo. Nel dettaglio Alfa emette nei confronti di Beta USA:

- una prima fattura all'atto della cessione dei beni (al momento della singola esportazione, ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972) per circa il 5% dell'ammontare totale dovuto;
- in un momento successivo, una fattura complessiva addebitando il rimanente 95% dell'ammontare totale precedentemente non addebitato. Tale fattura non è emessa per singola transazione, ma per periodo (es. trimestrale), trattandosi dell'aggiustamento, necessario per Beta USA, al fine di raggiungere il margine operativo definito dalla «TP policy».



In virtù di quanto sopra descritto, la società Alfa chiede all'Amministrazione finanziaria, se gli aggiustamenti di prezzo (della seconda fattura) siano rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Nella risposta in analisi l'Agenzia delle Entrate richiamando i chiarimenti forniti sia a livello unionale che nazionale, afferma che le rettifiche da *Transfer pricing* assumono rilevanza ai fini IVA, quando in base a specifiche clausole contrattuali, risulta la volontà delle parti di modificare, in aumento o in diminuzione, il corrispettivo originariamente pattuito per la transazione Intercompany. In particolare, i «TP *adjustment*» rientrano nel campo di applicazione dell'IVA quando: i) sono a titolo oneroso, ossia in denaro o in natura; ii) si riferiscono a specifiche e individuate cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo, soggette ad IVA; iii) esiste un collegamento diretto tra le rettifiche in commento e il corrispettivo originariamente pattuito.

L'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie - anche in base alle pattuizioni stabilite tra le parti - ha ritenuto poco verosimile che l'intero importo fatturato a consuntivo, pari al 95%, non sia rilevante ai fini IVA perché esclusivamente finalizzato ad «aggiustare» il margine operativo e non anche a formalizzare il saldo dell'operazione precedente.

---

### Principio di diritto n. 1/2025 - Modalità operative per la comunicazione della fusione per incorporazione della casa madre con un'altra società estera

Con il Principio di diritto n. 1, pubblicato in data 16 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sulle modalità operative per la comunicazione della fusione per incorporazione della casa madre con un'altra società estera.

L'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, cui sono tenuti, a norma del 1° comma, «*i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi costituiscono una stabile organizzazione*». Tali soggetti «*devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate*».

Con riferimento alle operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano anche l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione, deve essere compilato il Quadro D, Sezione 1 del Modello AA7/10. Il soggetto tenuto a compilare tale sezione è il beneficiario ovvero risultante dalla trasformazione (conferitaria, società risultante dalla fusione, ecc.).

In particolare, nel caso di fusione con incorporazione da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato, l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'incorporato nel Quadro D, Sezione 1 del Modello AA7/10 comporta «*l'automatica cancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale*». Pertanto, il soggetto che si estingue (società incorporata) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività, in quanto tale informazione viene acquisita tramite il Modello AA7/10 presentato dal soggetto subentrante (società incorporante).

Da quanto sopra emerge che «*per tutti i soggetti (residenti e non), la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto sia esso residente ovvero la stabile organizzazione di un non residente il quale, sotto questo profilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale, recando la necessità per l'incorporante non residente di una nuova attribuzione/identificazione per operare in Italia*».

Infine, nel Principio di diritto in commento, si legge che «*la costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente*».

---



## Sentenza della Corte di Cassazione n. 539 dell'8.1.2025 - Pagamento delle imposte, sanzioni e interessi mediante compensazione

La recente sentenza n. 539 della Corte di Cassazione penale, emessa l'8.01.2025 si è pronunciata in merito alla responsabilità penale per l'omesso versamento dell'IVA. In particolare, la Corte ha ribadito che la compensazione del debito IVA mediante crediti d'imposta non esonera il contribuente dalle sanzioni penali previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 74/2000.

Secondo la Cassazione, la compensazione, pur essendo un metodo legittimo per estinguere un debito tributario, non equivale ad un vero e proprio pagamento. L'articolo 13 del D. Lgs. 74/2000 stabilisce che la non punibilità per l'omesso versamento dell'IVA può essere applicata solo quando il debito fiscale sia stato "integralmente pagato", includendo eventuali sanzioni e interessi. L'utilizzo di crediti d'imposta, pertanto, non soddisfa tale condizione, in quanto il debito non viene effettivamente saldato, ma semplicemente compensato con somme già dovute al fisco per altri motivi.

La Corte ha fatto riferimento ad una consolidata giurisprudenza in materia, come la sentenza n. 17806 del 2020, che aveva già delineato il confine tra compensazione e pagamento effettivo. In quel caso, la Cassazione aveva precisato che la compensazione non è equiparabile ad un pagamento, sottolineando che, sebbene il contribuente possa regolare la propria posizione fiscale attraverso crediti d'imposta, tale operazione non può essere considerata una "estinzione" del debito ai fini penali.

Questo principio ha significative implicazioni pratiche per i contribuenti, in quanto la non punibilità per l'omesso versamento dell'IVA può essere riconosciuta solo se, prima dell'inizio del dibattimento di primo grado, il debito fiscale viene completamente estinto, mediante un pagamento effettivo e non con una compensazione.

---



## Incentivi in apertura a febbraio:

### 1. Fondo Transizione Industriale

Il Fondo Transizione Industriale finanzia le imprese manifatturiere che intendono realizzare progetti di investimento per incrementare l'efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici adibiti ad attività produttiva oppure di efficienza nell'uso delle risorse, anche in termini di economia circolare.

I programmi devono avere le seguenti caratteristiche:

- importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro;
- realizzazione entro 36 mesi;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- non determinare un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, superiore al 20% rispetto alla situazione precedente all'intervento.

La misura agevola spese relative all'acquisto di:

- suolo aziendale e relative sistemazioni;
- opere murarie e assimilate;
- impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
- impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno, impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how* e conoscenze tecniche non brevettate;
- formazione connessa all'utilizzo delle tecnologie implementate.

L'agevolazione riconosciuta è un contributo che, in funzione della tipologia di investimento e localizzazione, può arrivare fino al 75% delle spese ammissibili.

**Presentazione domande dal 5 febbraio all'8 aprile 2025.**

### 2. Mini Contratti di Sviluppo

La misura si rivolge alle imprese di tutte le dimensioni con unità produttiva localizzata in Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna che presentano progetti superiori a 5 milioni e fino a 20 milioni di euro con l'obiettivo di creare una nuova unità produttiva, ampliare la capacità di produzione di un'unità produttiva esistente o effettuare la riconversione di un'unità produttiva esistente.

Sono ammissibili spese relative a:

- suolo aziendale e sue sistemazioni;
- opere murarie e assimilate;
- macchinari, impianti, attrezzature, incluse le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di cogenerazione;
- programmi informatici, brevetti, licenze, *know-how*, conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Solo per le PMI sono altresì ammissibili le spese relative a consulenze per la realizzazione dei piani di investimento nella misura del 4% dell'importo complessivo.

È previsto un contributo a fondo perduto pari al 55% delle spese ammissibili per le piccole imprese, al 45% per le medie imprese, al 35% per le grandi imprese.

**Presentazione domande dal 5 febbraio all'8 aprile 2025.**

### 3. Fondo Nuove Competenze

Il Fondo Nuove Competenze finanzia la formazione dei dipendenti con l'obiettivo di supportare la transizione digitale ed ecologica e di promuovere nuova occupazione.

La misura si rivolge alle imprese che hanno stipulato contratti per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori. Le materie oggetto della



formazione sono le seguenti:

- sistemi tecnologici e digitali;
- introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- sostenibilità ed impatto ambientale;
- economia circolare;
- transizione ecologica;
- efficientamento energetico;
- *welfare* aziendale e benessere organizzativo.

I progetti possono prevedere attività formative per ogni lavoratore per una durata compresa tra 30 e 150 ore.

Ogni datore di lavoro può presentare una sola istanza di contributo, partecipando **singolarmente** oppure in aggregazione sottoforma di:

- **Sistemi formativi:** caratterizzati dal coinvolgimento di almeno una grande impresa.
- **Filiere Formative:** imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.

**Presentazione domande dal 10 febbraio al 10 aprile 2025.**

---

## Dichiarazione sostitutiva per accedere al credito d'imposta investimenti pubblicitari 2024

Le imprese che avevano presentato l'istanza per accedere al credito d'imposta per investimenti pubblicitari, disciplinato dall'articolo 57-*bis* del D.L. n. 50/2017, entro il 10.02.2025 dovranno comunicare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Si ricorda, infatti, che anche per il 2024 i titolari di redditi d'impresa o lavoro autonomo e gli enti non commerciali dal 1° marzo al 2 aprile 2024 potevano prenotare il bonus a sostegno degli investimenti pubblicitari effettuati su stampa quotidiana e periodica, anche online. La norma prevedeva essenzialmente due requisiti di ammissibilità:

- per le testate giornalistiche: la registrazione presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e la presenza del Direttore responsabile;
- per le imprese: dimostrare che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 fosse superiore di almeno l'1% dell'importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.

Il credito è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Tale intensità potrà tuttavia essere rivista nel caso in cui le domande superino l'ammontare delle risorse stanziato.

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2024, possono presentare, **fino al 10 febbraio 2025**, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati. Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
[centrostudi@bdo.it](mailto:centrostudi@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 04 febbraio 2025.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

